



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1263 del 04/05/2023

OGGETTO: Progetto pilota sperimentale per la durata di almeno due anni del servizio di gestione del Parco Urbano Bruno Galigani nel Quartiere di Cardeto. Affidamento del Servizio in house providing alla Soc. Terni Reti surl. Esecuzione alla DCC n. 57 del 3.5.2023. Approvazione schema di contratto. Impegno della spesa per l'annualità 2023.

ESERCIZIO 2023

Imputazione della spesa di: € 146.400

CAPITOLO:	561
CENTRO DI COSTO:	690
IMPEGNO:	imp. 2264/2023
CONTO FINANZIARIO	P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

OGGETTO: Progetto pilota sperimentale per la durata di almeno due anni del servizio di gestione del Parco Urbano Bruno Galigani nel Quartiere di Cardeto. Affidamento del Servizio *in house providing* alla Soc. Terni Reti surl. Esecuzione alla DCC n. 57 del 3.5.2023. Approvazione schema di contratto. Impegno della spesa per l'annualità 2023.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 06.04.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 06.04.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

delibera di Giunta Comunale n. 111 del 19.4.2023 con la quale è stato approvato il PEG;

Premesso che:

Il servizio di gestione di un parco pubblico attrezzato e relativi impianti sportivi è un servizio locale di rilevanza economica;

Ai sensi dell'art. 2, co. 1 – lettera c) del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 vengono definiti i «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti

a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;

Ai sensi dell'art. 3, co.1, 2 e 3 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, i servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni. Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva;

Ai sensi dell'art. 10, co.2, 3, 4 e 5 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite

agevolazioni e semplificazioni. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. I servizi sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;

Ai sensi dell'art. 12, co. 1 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche;

Ai sensi dell'art. 14, co. 1 – lettera c) del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, l'ente locale può scegliere le modalità di gestione del servizio pubblico locale, tenendo conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, anche tramite l'affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17. In base al citato articolo, gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici;

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce

punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2. Le modalità di gestione di detti adempimenti di trasparenza sul sito Anac vengono effettuati con le modalità indicate nel Comunicato del Presidente Anac del 22 febbraio 2023;

Nel caso di specie il servizio in oggetto è stato istituito con la DCC n. 9 del 6.2.2023 e l'affidamento in house è stato previsto sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili. Infatti anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20.7.2012 e la giurisprudenza avevano osservato che “i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all’esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico – privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con gara a doppio oggetto per la scelta del socio e poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall’ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest’ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) analogo (a quello che l’ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l’ente o gli enti che la controllano. L'affidamento diretto in house – lungi dal configurarsi come un’ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici – locale – costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatesi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestatamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà, ovvero non sia fondata su un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti”. (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257 con ampio richiamo ai precedenti);

Si aggiunge che l’art. 192 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti sono obbligate ad effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

La norma, infatti, costituisce una fonte speciale, derogatoria anche rispetto ai principi dettati dall’art. 4, in materia di contratti esclusi, per gli affidamenti di contratti o concessioni aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato secondo il modello dell’in house providing;

I presupposti per questo affidamento sono disciplinati analiticamente dal medesimo art. 5, del D. Lgs. 50/2016 al quale - pertanto - si rinvia;

Al di là della previa iscrizione all’elenco previsto dal comma 2 dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, che da una verifica preventiva risulta essere stata effettuata dalla Terni Reti surl, costituisce presupposto necessario per l'affidamento il preventivo svolgimento di una valutazione sulla congruità economica dell’offerta proposta dai soggetti in house. Tale valutazione deve considerare l’oggetto e il valore della prestazione;

Si deve svolgere questa attività amministrativa con particolare rigore, dato che nella motivazione del provvedimento di affidamento vanno esplicitate chiaramente le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Questo perché gli atti “connessi all'affidamento” (e dunque: la determina a contrarre, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta, il provvedimento di affidamento e ogni altro atto endo-procedimentale) devono essere pubblicati sul profilo dell'amministrazione aggiudicatrice nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 14.3.2013, n. 33, in formato open-data;

In relazione alla natura dell'affidamento di cui all'oggetto, va preso in esame l'autorevole recente pronunciamento del Consiglio di Stato, Sez. III, 27.8.2021, n. 6062, il quale ha permesso di chiarire che in caso di affidamento ad una società in house non sussiste l'illecita interposizione della manodopera. Infatti, la distinzione tra appalto e interposizione di manodopera – con il conseguente divieto di ricorrere alla seconda in difetto dei relativi presupposti legittimanti – trova la sua base nel disposto dell'art. 29, co. 1 del D. Lgs. 276/2003, in cui è stato specificato che i presupposti applicativi del citato art. 29, co. 1, non ricorrono laddove lo stesso legislatore ammetta la legittimità di forme di affidamento diretto di un servizio tra soggetti appartenenti ad un centro di imputazione di interessi sostanzialmente unitario (sebbene formalmente articolato in una duplice soggettività giuridica), siccome accomunati dal perseguimento di un unico obiettivo, attraverso la predisposizione di un struttura organizzata strettamente compenetrata ed unitariamente diretta: quale per l'appunto si riscontra nell'ipotesi delle cd. Società in house. E' noto, infatti, che ai fini della configurazione del requisito del c.d. controllo analogo dell'ente pubblico partecipante nei confronti della società in house, quel che rileva è che il primo abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della seconda, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica: ciò in quanto l'espressione “controllo” non può essere ritenuto sinonimo di una influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria o totalitaria è in grado di esercitare sull'assemblea della società, e di riflesso, sulla scelta degli organi sociali, trattandosi invece di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio in base alle regole dettate dal Codice Civile, fino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonomia gestionale. E' stato altresì autorevolmente ritenuto che la società in house non possa qualificarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna: essa, infatti, rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle relative condizioni legittimanti “esclude che l'in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la lunga manus del primo”, talchè “l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa”;

Tenuto conto della nozione di “servizio universale”, si ritiene che, nel caso di specie, data la particolare natura dei servizi, esso possa trovare accoglimento nel senso che il Comune di Terni, tramite il gestore del servizio, è tenuto a garantire all'utenza standard qualitativi e quantitativi minimi nella gestione di un parco e impianti sportivi dal quale derivano previsioni di entrata, continuità e regolarità del servizio, obblighi di non discriminazione e applicazione di tariffe e condizioni fissate dagli organi competenti del Comune;

In merito alla fase di gestione del Parco Urbano Bruno Galigani, per il quale sono attualmente in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione, sono state compiute alcune fasi amministrative di

seguito riportate:

Con nota registrata al prot. 13165 del 28.12.2020 la Soc. Terni Reti surl aveva manifestato l'interesse alla gestione del Parco e relativa impiantistica sportiva. Con la determinazione dirigenziale n. 562 del 25.2.2021, il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzione del Comune di Terni approvava la prima fase del procedimento al fine di procedere alla scelta del contraente per la concessione pluriennale del Parco e dell'impiantistica sportiva. Veniva avvisato che in tale fase, altri operatori economici e altre società in house potevano inviare una propria manifestazione d'interesse e contestualmente si dava mandato al RUP di trasmettere la richiesta di offerta alla società in house Terni Reti sur, precisando che la stessa avrebbe dovuto presentare formalmente un progetto tecnico e il PEF per valutare la sostenibilità economica dell'affidamento, anche ai fine di valutare l'interesse pubblico sotto il profilo dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Con tale determinazione veniva precisato che l'organismo in house avrebbe dovuto provvedere a trasmettere anche una dichiarazione contenente la valorizzazione economica della propria attività, cercando di scomporla in segmenti omogenei singolarmente quotati, tra cui ricondurre anche quella oggetto di manifestazione d'interesse. Veniva, altresì stabilito, che la valutazione dell'offerta sarebbe stata effettuata da una commissione di esperti nominata da questo ente, improntata sui seguenti criteri: verifica dei benefici per la collettività della forma di gestione in house providing, con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Veniva precisato, sempre con la citata determinazione, che nel caso in cui la procedura avviata non fosse stata ritenuta applicabile al caso specifico, il procedimento si sarebbe concluso con l'esito conclusivo negativo della valutazione della sostenibilità economica dell'affidamento anche ai fini dell'interesse pubblico. Con nota prot. 0194157 del 08/12/2022 la soc. Terni Reti surl comunicava al RUP la conferma del formale interesse all'affidamento della concessione gestione del Parco Urbano Bruno Galigani e relativa impiantistica sportiva a decorrere dalla fine dei lavori di riqualificazione, mediante affidamento di un contratto di servizio, anziché una concessione per una durata sperimentale di due anni. Terni Reti evidenziava infatti che le mutate condizioni macroeconomiche derivanti dai costi di approvvigionamento, il fatto che l'edificio ristorante non fosse fruibile nel periodo di vigenza dell'eventuale contratto di affidamento (generando da un lato minori entrate e dall'altra disagi inevitabili nell'avere un cantiere all'interno del parco), la rilevanza pubblica del sito con la necessità di mantenere degli standard alti di servizio con costi fissi importanti, faceva propendere che l'equilibrio economico-finanziario del servizio, potesse essere meglio conseguito attraverso l'affidamento di servizi in-house providing, con la proposta non vincolante relativa alle condizioni economico-contrattuali presentate, rimanendo inteso che in prossimità della scadenza contrattuale le parti potranno valutare l'opportunità di un futuro affidamento in concessione di lungo periodo alla Società stessa. A riscontro dell'ultima comunicazione della Soc. Terni Reti surl il RUP, con il verbale conclusivo prot. 0009502 del 17/01/2023, ha ritenuto che non ricorressero più le condizioni per poter procedere all'affidamento in house providing della concessione pluriennale per la gestione del Parco e della relativa impiantistica sportiva, in quanto la mancata attualizzazione dell'offerta tecnica e quindi del piano economico e finanziario, non consentiva di valutare la congruità dell'offerta economica e la sostenibilità della stessa, ai fini della tutela dell'interesse pubblico, ritenendo necessaria la conclusione negativa della procedura indetta e proporre al Consiglio Comunale la definizione di un modello di gestione sperimentale di almeno due anni, nelle more del completamento dei lotti prestazionali di lavori finanziati con il PNRR. Pertanto, con determinazione n. 190 del 18.1.2023 il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune approvava le risultanze conclusive della prima fase del procedimento di scelta del contraente. Non sono, comunque, pervenute altre manifestazioni d'interesse da parte di altri operatori economici interessati, dopo la pubblicazione della determinazione dirigenziale n. 562 del 25.2.2021. Nella sopracitata

determinazione conclusiva veniva stabilito quanto segue: “Di concludere negativamente la procedura indetta per l’affidamento della concessione pluriennale per la gestione del Parco Urbano Bruno Galigani e relativa impiantistica sportiva e di demandare ad un atto fondamentale di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, la scelta di un diverso modello di gestione. Di dare atto a tale proposito che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20.7.2012, la giurisprudenza [...]”. (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257 con ampio richiamo ai precedenti)”;

Visto che con DCC nr. 9 del 6.2.2023 veniva disposto:

Visto che con determinazione dirigenziale n. 380 del 7.2.2022 veniva approvata la procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/00 e disposto:

- 1) Di dare esecuzione alla DCC n. 9 del 6.2.2023 relativa al Progetto pilota sperimentale di cui all’oggetto, mediante affidamento in house providing del servizio per almeno due anni (due anni più uno opzionale);
- 3) Di avviare le procedure finalizzate a valutare la sostenibilità economica dell’affidamento del servizio, anche ai fine dell’interesse pubblico sotto il profilo dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, demandando al RUP di richiedere alla società Terni Reti surl di trasmettere anche una dichiarazione contenente la valorizzazione economica della propria attività, cercando di scomporla in segmenti omogenei singolarmente quotati, tra cui ricondurre anche quella oggetto di manifestazione d’interesse registrata al prot. n. 0194157 del 08/12/2022, fissando un termine di 15 giorni per la risposta;
- 4) Di pubblicare la determina a contrarre con l’obiettivo di ricercare altri operatori economici di mercato interessati a manifestare l’interesse allo svolgimento delle prestazioni di servizio per effettuare un confronto sulle prestazioni oggetto di servizio. Nel termine di 15 giorni gli operatori economici interessati potranno inviare formalmente la manifestazione d’interesse al RUP;
- 5) Di predisporre quanto occorre per portare in approvazione al Consiglio Comunale l’affidamento del servizio, qualora l’operazione sia ritenuta praticabile a conclusione della prima fase amministrativa sopra descritta, al fine di procedere alla contestuale approvazione della Relazione

illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21);

6) Di dare atto che, nelle more dello svolgimento delle verifiche suddette, il presente atto non comporta impegni finanziari, in quanto gli adempimenti amministrativi e contabili verranno definiti con i successivi atti con i quali verrà data attuazione ai suddetti indirizzi, approvati come atto fondamentale;

7) Di pubblicare la determina a contrarre nella sezione amministrazione trasparente per le motivazioni richiamate in premessa;

In attuazione a quanto sopra, il RUP con nota prot. 221387 del 7.2.2023, invitava la soc. Terni Reti surl a formulare un'offerta entro non oltre le ore 10:00 del 22.2.2023 al fine di valutare la sostenibilità economica dell'affidamento del servizio, anche ai fine dell'interesse pubblico sotto il profilo dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. La Società veniva invitata a trasmettere anche una dichiarazione contenente la valorizzazione economica della propria attività, cercando di scomporla in segmenti omogenei singolarmente quotati, tra cui ricondurre anche quella oggetto di manifestazione d'interesse registrata al prot. n. 0194157 del 08/12/2022, fissando un termine di 15 giorni per la risposta. Per la consultazione, sul sito internet del Comune veniva comunicato che era stata già pubblicata la delibera che approvava le tariffe previste dall'ente, che potevano essere comunque rimodulate in relazione al perimetro dell'offerta al fine di rendere coerente il modello di gestione. Si faceva presente che con l'affidamento del servizio venivano consegnati tutti gli immobili presenti all'interno del Parco, per cui, in caso di affidamento, il gestore avrebbe potuto affidarli a terzi in caso di rilevanza economica mediante procedure ad evidenza pubblica, oppure per le integrazioni di carattere sociale, avrebbe potuto individuare i partner con i quali l'ente potrebbe stipulare patti di collaborazione nel rispetto del vigente regolamento comunale sui beni comuni urbani. Veniva precisato che al fine di rendere coerente la gestione in relazione alla destinazione d'uso dei beni, il gestore avrebbe potuto procedere, sempre nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, ad affidare gli immobili a canone di locazione. Si dava atto che l'affidatario, per le somme incassate a vario titolo, ed afferenti all'attuazione del modello di gestione previsto dall'offerta, avrebbe dovuto occuparsi della gestione degli introiti da versare, con cadenza mensile, al Comune di Terni, considerando che gli incassi delle tariffe a domanda individuale dovranno coprire la spesa per la gestione degli impianti sportivi e del parco. Veniva specificato che l'offerta doveva contenere il piano di aggiornamento tariffario e il piano economico afferente alla durata dell'affidamento. Anche la lettera d'invito veniva pubblicata nella sezione amministrazione trasparente al fine di rendere pubblico il procedimento attivato;

Con nota registrata al prot. 30630 del 21.2.2023 perveniva l'offerta della Soc. Terni Reti surl, prodotta secondo le indicazioni dettate dalla citata lettera d'invito del RUP;

Non pervenivano altre manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici interessati alla gestione del parco attrezzato e degli impianti sportivi, pertanto, risultava necessario dare attuazione agli indirizzi approvati con la DCC n. 9 del 6.2.2023, al fine di procedere all'affidamento in house providing alla soc. Terni Reti surl;

Alle ore 9.00 del giorno 22.2.2023 il RUP provvedeva all'esame dell'offerta presentata;

L'offerta presentata veniva ritenuta congrua in rapporto al modello di gestione e agli indirizzi approvati come atto fondamentale ai sensi dell'art. 42, co.2 da parte del Consiglio Comunale. Ai fini del perfezionamento delle fasi successive, si riteneva che le entrate per le attività collaterali non afferenti al piano economico finanziario e al sistema tariffario per servizi a domanda individuale andranno a compensare le prestazioni di servizio che a queste verranno collegate e che

in questa fase non possono essere ricondotte nel perimetro delle attività principali, ma utili per la sostenibilità economica dell'affidamento del servizio, anche ai fine dell'interesse pubblico sotto il profilo dei benefici per la collettività con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Pertanto per le attività suddette, tenendo conto comunque dell'aleatorietà delle previsioni, deve essere comunque riconosciuta al Comune di Terni una percentuale sulle entrate pari al 10%;

Per le suddette considerazioni, con la determinazione dirigenziale n. 502 del 22/02/2023 veniva conclusa la fase d'esame dell'offerta della Soc. Terni Reti surl e dato esito della ricognizione negativa sul mercato per valutare la possibilità di ricorrere ad altre modalità di affidamento del servizio e si demandava la conclusione del procedimento ad una delibera di competenza del Consiglio Comunale, per l'affidamento del servizio in house providing alla Soc. Terni Reti surl (terza fase del procedimento). Anche detta determinazione dirigenziale veniva pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Terni;

Per procedere alla conclusione della terza fase del procedimento di affidamento del Servizio, si da atto che nel, rispetto dei principi normativi sopra citati, per effettuare la scelta della forma di gestione del servizio, andava effettuata una preventiva valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previsti dalle disposizioni in materia. Le Linee Guida per la compilazione della Relazione, elaborate dall'Osservatorio per i servizi pubblici locali di cui all'art. 13, co. 25- bis del D.Lg. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9, stabiliscono che la dimensione dei costi propri della forma di gestione prescelta è "da porre a confronto con l'efficienza del servizio nelle diverse opzioni di affidamento";

Pertanto, data la peculiare natura del servizio, al fine di procedere ad un confronto calibrato al reale perimetro delle attività, come già detto veniva pubblicata una preventiva manifestazione d'interesse, al fine di conoscere la presenza di operatori economici di mercato, oltre alla società in house che aveva comunicato di poter svolgere le prestazioni;

Nei termini fissati, non pervenivano ulteriori istanze di altri operatori economici interessati, per cui in relazione alla natura e all'entità delle attività che il progetto sperimentare vuole portare avanti, ai fini della razionalizzazione, veniva ritenuta congrua l'offerta presentata dalla Soc. Terni Reti surl;

Si evidenzia che la portata del servizio e gli obiettivi da perseguire hanno una valenza sperimentale al fine di definire modelli operativi innovativi e buone prassi, per razionalizzare la gestione di un importante Parco Urbano, attrezzato con impianti sportivi per il tennis indoor e outdoor e calcio, o oltre a tutte le attività collaterali che saranno possibili in relazione alle dotazioni immobiliari ed infrastrutturali, andando così a superare tutti gli effetti negativi conseguenti alla chiusura di detto Parco che è durata numerosi anni, cioè come conseguenza diretta della risoluzione della concessione disposta dal Comune di Terni, che a suo tempo aveva previsto l'affidamento congiunto ad un concessionario della progettazione, realizzazione e gestione dell'intero complesso. Inoltre in conseguenza della dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente, questo si trova dell'impossibilità di poter assumere personale nel numero idoneo per la gestione in amministrazione diretta, tenendo conto anche dei vincoli presenti sulle stesse assunzioni;

Quanto all'affidamento con gara del servizio, è stato valutato che tale forma di gestione comporterebbe in realtà maggiori costi per l'ente, per il controllo sulla qualità del servizio stesso e, comunque, è stato già accertato che non è stato possibile reperire sul mercato operatori economici in grado di fornire tutti i servizi richiesti, secondo il modello definito dell'atto fondamentale

approvato dal Consiglio Comunale. Si fa presente, infatti, che si tratta di attività che prevede anche competenze specifiche tecniche e conoscenze regolamentari, soprattutto tenendo conto delle finalità da perseguire anche in termini di avanzamento del servizio per coprire in via percentuale i relativi costi;

Da quanto sopra, risulta che l'affidamento *in house providing* alla Terni Reti surl è pienamente rispondente ai criteri di economicità;

Per le ragioni riportate la modalità di affidamento prescelta osserva dunque i requisiti europei e gli adempimenti stabiliti dalle leggi di settore applicabili;

Avendo optato per l'affidamento diretto a società *in house* sussistono, infatti, i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per tale modalità:

- partecipazione pubblica totalitaria;
- controllo analogo;
- destinazione prevalente dell'attività a favore del Comune di Terni;

Con D.C.C. n. 57 del 3.5.2023 veniva approvato quanto segue:

- 1) Di approvare la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (art. 14, co. 3 Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il QTE relativo al Servizio:
 - prestazione di servizio per due anni € 360.000,00;
 - prestazione di servizio per un anno opzionale € 180.000,00;
 - IVA su servizio biennale € 79.200,00;
 - IVA su servizio opzionale € 39.600,00;
 - Totale Servizio biennale € 439.200,00;
 - Totale opzionale € 259.200,00.
- 3) Di affidare *in house providing* il servizio in oggetto alla Soc. Terni Reti surl per anni due, più uno opzionale agli stessi patti e condizioni, per l'importo di affidamento complessivo riportato nel suddetto QTE, rinviando l'efficacia dello stesso ad una successiva determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, con la quale verranno assunti gli impegni pluriennali solo sulla base degli effettivi stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2023/2025;
- 4) Di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, per l'efficacia dell'affidamento, alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D. Lgs. 50/2016. Il contratto di servizio dovrà essere stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 della deliberazione di affidamento alla società *in house* sul sito dell'ANAC;
- 5) Di incaricare il RUP di procedere alla pubblicazione degli atti relativi all'affidamento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data ai sensi dell'art. 192, co. 3 del D. Lgs. 50/2016 e di trasmetterlo all'ANAC ai fini della pubblicazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
- 6) Di pubblicare la presente deliberazione e la relazione approvata, sulla sezione amministrazione trasparente per motivazioni richiamate in premessa;

Riassumendo l'iter che ha portato all'acquisizione dell'offerta e la valutazione della sua congruità e poi alla proposta di affidamento si è sviluppato in tre fasi:

- Fase n. 1: approvazione delle linee d'indirizzo ai sensi dell'art. 42, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 (DCC nr. 9 del 6.2.2023). Approvazione della determinazione a contrarre e indagine di mercato ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/00 e art. 32 del D. Lgs. 50/2016 (Determinazione Dirigenziale n. 562 del 25.2.2021), pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente e lettera d'invito alla Soc. Terni Reti srl (lettera del RUP prot. 221387 del 7.2.2023);

- Fase n.2: mancata ricezione delle manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici interessati a svolgere il servizio, ammissione ed esame dell'offerta della Soc. Terni Reti surl ai fini dell'affidamento *in house providing* (determinazione dirigenziale n. 502 del 22/02/2023);

- Fase n. 3: redazione da parte del RUP della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (art. 14, co. 3 Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201) nel rispetto delle Linee Guida per la compilazione elaborate dall'Osservatorio per i servizi pubblici locali di cui all'art. 13, co. 25- bis del D.Lg. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9; proposta di approvazione dell'affidamento del servizio da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/00;

- Fase n. 4: affidamento *in house providing* del Servizio con deliberazione del Consiglio Comunale, unitamente all'approvazione della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (art. 14, co. 3 Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201);

Nella relazione redatta dal RUP per le finalità suddette, si osserva quanto segue:

"In considerazione di tutto quanto sopra, la presente relazione consente di ravvisare i requisiti per l'affidamento in house alla Soc. Terni Reti surl, e dimostra la sostenibilità economica dell'affidamento, anche ai fini dell'interesse pubblico sotto il profilo dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Come indicato nella precedente sezione la scelta tra l'affidamento concorrenziale e affidamento diretto è dipesa dalle condizioni specifiche del mercato di riferimento, relativamente al grado di concorrenza e al numero di potenziali competitori. Detti competitori non sono stati reperiti sul mercato in quanto non sono state presentate istanze di manifestazione d'interesse in seguito al provvedimento di indizione reso pubblico all'albo pretorio on line e nella sezione "amministrazione trasparente" per 30 giorni.

Inoltre si aggiunge che, come sopra descritto, il servizio da erogare ha peculiari caratteristiche in ordine:

-notevole grado di incertezza e variabilità del contesto economico ed ambientale;

- difficoltà nel reperire le informazioni utili;

- durata ridotta dell'affidamento, al fine di sperimentare il modello operativo del servizio che si lega al concetto di pervasività del rapporto tra affidante ed affidatario;

- rigidità nella definizione del grado di specificazione del perimetro delle attività;

- definizione di un costante monitoraggio e controllo in loco, in quanto trattandosi di attività prioritariamente di supporto.

In merito alla valutazione dell'efficienza economica e dell'economicità si evidenzia quanto riportato nel seguente prospetto:

- costi del servizio in due anni (da offerta): € 360.000,00 oltre IVA a corpo + € 180.000,00 oltre IVA per un anno opzionale;

- ricavi stimati dalla gestione in due anni (previsione): € 385.000,00 oltre IVA + € 192.500,00 oltre IVA per un anno opzionale"

CONSIDERATO che:

- Ai fini della definizione della copertura finanziaria del servizio, secondo l'offerta approvata con determinazione dirigenziale n. 502 del 22/02/2023 il quadro economico di spesa del servizio è il seguente:

- prestazione di servizio per due anni € 360.000,00;
- prestazione di servizio per un anno opzionale € 180.000,00;
- IVA su servizio biennale € 79.200,00;
- IVA su servizio opzionale € 39.600,00;
- Totale Servizio biennale € 439.200,00;
- Totale opzionale € 219.600,00.

-Il servizio è suddiviso nelle seguenti annualità:

- € 146.400 per l'anno 2023;
- € 219.600 per l'anno 2024;
- € 73.200 per l'anno 2025
- Totale € 439.200 (servizio biennale)

- Con l'approvazione del bilancio di previsione le risorse finanziarie per l'affidamento del servizio in oggetto, sono state individuate al Capitolo 561 del Centro di Costo 690 Cardeto -parco urbano sport & outdoor -appalto di servizio annuo per la sola quota relativa all'esercizio 2023 per un ammontare pari ad €200.000,00 del bilancio di previsione 2023/2025, tenendo conto dell'atto d'indirizzo approvato con DCC n. 9 del 6.2.2023 occorre procedere con l'approvazione di una variazione di bilancio che prevede l'adeguamento degli stanziamenti pluriennali, considerando che la spesa è comunque totalmente finanziata dagli introiti previsti in parte entrata al cap. 541, tuttavia, tenendo conto di quanto approvato con la DCC n. 57 del 3.5.2023 si ritiene di dare efficacia all'affidamento per l'anno 2023, mentre l'affidamento per le annualità successive sarà opzionato sul contratto e condizionato all'adeguamento degli stanziamenti sulla base dell'approvazione di una successiva variazione di bilancio con riguardo sia alla parte entrata che alla parte spesa;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dott. Federico Nannurelli, quale titolare di incarico di Alta Professionalità dell'Ufficio Infrastrutture a rete – Aree di Pregio – Decoro Urbano ed Ambientale;

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare esecuzione alla DCC n. 57 del 3.5.2023 relativa all'affidamento *in house providing* del servizio in oggetto alla Soc. Terni Reti surl, dando efficacia a detto affidamento per l'annualità 2023, stabilendo che nel contratto che si approva secondo lo schema che si allega, le annualità successive verranno opzionate per cui l'eventuale applicazione di dette opzioni produrranno effetti all'atto dell'impegno della spesa a favore del soggetto creditore, subordinatamente all'adeguamento pluriennale della parte entrata e degli stanziamenti in parte uscita, da approvare con apposita variazione di bilancio;
- 3) Di assumere impegno finanziario, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come di seguito indicate:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	05610690	Descrizione	CARDETO - PARCO URBANO SPORT & OUTDOOR - APPALTO DI SERVIZIO ANNUO		
Miss./Progr.	06.01	PdC finanz.	P.Fin. U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	Spesa nonno -ricorr.	
Centro di costo	690		Compet.	2023	

			Econ.	
CIG	non ricorre per gli affidamenti in house providing		CUP	/
Creditore	TERNI RETI SURL – PARTITA IVA 01353750555			
Causale	<i>Progetto pilota sperimentale per la durata di almeno due anni del servizio di gestione del Parco Urbano Bruno Galigani nel Quartiere di Cardeto. Affidamento del Servizio in house providing alla Soc. Terni Reti surl. Esecuzione alla DCC n. 57 del 3.5.2023. Impegno annualità 2023.</i>			
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO		Finanz. dano	
			FPV	
accertamento:	/	Importo	€ 146.400,00	Frazionabile in 12 no

- 4) Di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D. Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata. Il contratto di servizio dovrà essere stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC;
- 5) Di incaricare il RUP di procedere alla pubblicazione degli atti relativi all'affidamento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data ai sensi dell'art. 192, co. 3 del D. Lgs. 50/2016 e di trasmetterlo all'ANAC ai fini della pubblicazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
- 6) Di autorizzare il RUP alla consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art. 8, co. 1 – L. 120/2020 smi nelle more delle verifiche e della stipula del contratto;
- 7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 10) Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti", all'indirizzo www.comune.terni.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.LGS 33/2013;
- 11) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott. Federico Nannurelli;
- 12) Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente
Arch. Piero Giorgini

Allegato n. 1 – schema di contratto



CONTRATTO: Progetto pilota sperimentale per la durata di almeno due anni del servizio di gestione del Parco Urbano Bruno Galigani nel Quartiere di Cardeto. Affidamento del Servizio in house providing alla Soc. Terni Reti surl. Esecuzione alla DCC n. 57 del 3.5.2023.

Sommario

Articolo 1.....	10
(Oggetto del contratto di servizio).....	10
Articolo 2.....	10
(Durata del contratto di servizio).....	10
Articolo 3.....	11
(Locali e attrezzature per lo svolgimento del servizio).....	11
Articolo 4.....	11
(Effetti del contratto e svolgimento del servizio).....	11
Articolo 5.....	19
(Obblighi da parte dell’Ente).....	19
Articolo 6.....	19
(Responsabilità).....	19
Articolo 7.....	20
(Personale di Terni Reti).....	20
Articolo 08.....	22
(Vigilanza e controllo).....	22
Articolo 9.....	23
(Compenso per la gestione del servizio - Recesso).....	23
Articolo 10.....	24
(Rendicontazione).....	24
Articolo 11.....	24
(Modalità di pagamento del compenso per la gestione del servizio).....	24
Articolo 12.....	24
(Interruzione, sospensione o irregolare esecuzione del servizio).....	25
Articolo 13.....	25
(Risoluzione del contratto).....	25

Articolo 14.....	25
(Infortuni e danni).....	25
Articolo. 15.....	25
(Obblighi di Cooperazione).....	25
Articolo 16.....	26
(Vigilanza e controllo - Penali).....	26
Articolo 17.....	26
(Responsabile del procedimento e Direzione dell'Esecuzione).....	26
Articolo 18.....	26
(Domicilio legale e foro competente).....	26
Articolo 19.....	26
(Spese contrattuali).....	27
Articolo 20.....	27
(Trattamento dati personali e altri obblighi).....	27

Scrittura privata che si stipula tra:

Il COMUNE DI TERNI (P.IVA 00175660554), rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00 dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni, arch. Piero Giorgini, domiciliato presso la sede municipale di Corso del Popolo, 30, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce, in esecuzione della deliberazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 6.2.2023, (in appresso "Comune") con la quale è stato approvato l'affidamento in esecuzione alla DCC nr. 102 del 19.9.2022, quale atto fondamentale ai sensi dell'art. 42, co. 2 del D. Lgs. 267/00.

e

Terni Reti srl, (P.I. 01353750555), rappresentata dall'Amministratore Unico dottor Stefano Stellati, domiciliato a Terni, Via Porta Spoletina 15, sede legale della predetta società, in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce, giusta nomina del 25 novembre 2022, ed in forza dei poteri, come previsti dallo Statuto vigente (in appresso "Società")

PREMESSO

- Che il Consiglio Comunale con atto n° 57 del 3.5.2023 avente per oggetto: Progetto pilota sperimentale per la durata di almeno due anni del servizio di gestione del Parco Urbano Bruno Galigani nel Quartiere di Cardeto. Affidamento del Servizio in house providing alla Soc. Terni Reti surl ha approvato di:
 - a) Prendere atto e far propria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 D.L. 179/2012 e dell'art. 192 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della relazione giustificante e motivante l'affidamento in house del servizio;
 - b) Stabilire di affidare detto servizio alla società in house;
- Con Determinazione Dirigenziale 544 del 27.2.2023 si è dato atto alla Delibera sopra citata, come atto fondamentale ai sensi dell'art. 42 co.2 del D.Lgs. 267/00

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto di servizio)

- Il presente Contratto di Servizio ha per oggetto Progetto pilota sperimentale per la durata di almeno due anni del servizio di gestione del Parco Urbano Bruno Galigani nel Quartiere di Cardeto.
- Il servizio di gestione di un parco pubblico attrezzato e relativi impianti sportivi è un servizio locale di rilevanza economica;.

Articolo 2

(Durata del contratto di servizio)

Il Contratto di Servizio avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dal _____ al _____, più due opzionali. E' ammessa la proroga ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 per la durata di sei mesi.

In ragione della tutela dell'interesse pubblico, il contratto verrà consegnato parzialmente e produrrà effetti solo per l'annualità 2023 per l'importo complessivo

IVA compresa di €146.400,00 IVA compresa.

Per le annualità successive le obbligazioni giuridiche verranno perfezionate con l'attivazione delle opzioni fissate con il presente contratto, ovvero solo in seguito all'assunzione dell'impegno finanziario da disporre con determinazione dirigenziale, in ragione degli effettivi stanziamenti di bilancio

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 3

(Locali e attrezzature per lo svolgimento del servizio)

Durante il periodo di vigenza del presente disciplinare tecnico economico, Terni Reti srl è autorizzata ad utilizzare, per lo svolgimento del servizio, i locali di proprietà del Comune di Terni all'interno del perimetro del Parco Urbano Bruno Galigani in Località Cardeto.

Le spese relative alle forniture acqua luce gas e infrastrutture a rete, è a totale carico del Comune di Terni. Terni Reti srl resta responsabile altresì di eventuali danni arrecati ai suddetti locali nello svolgimento del servizio.

Articolo 4

(Effetti del contratto e svolgimento del servizio)

Nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto di servizio sono a carico della Soc. Terni Reti le seguenti attività a supporto dell'Ente da attuare attraverso le seguenti azioni:

1.1 Gestione operativa del compendio del Parco

La gestione è finalizzata a garantire la piena e completa operatività del Parco suddivisa nei servizi dell'Area sport ed outdoor activities (Tennis, Calcio a cinque, percorsi per la camminata veloce-walking e attrezzi ginnici, fitness outdoor); dell'Area ricreativa - Food, entertainment, Bar- piazzetta); dell'area Giochi ed edutainment (Giochi bambini) e prevede la fornitura servizi di reception, segreteria, prenotazioni e pagamento campi e servizi di assistenza sportiva all'utenza, promozione comprensiva dello sviluppo degli strumenti ict di e comunicazione (sito internet, app, canali social).

1.1.1 Orari di apertura Parco, impianti sportivi e Tariffe

Terni Reti propone qui di seguito gli orari indicativi di apertura/chiusura del Parco e degli impianti sportivi che potranno essere variati a fronte di mutate esigenze organizzative dell'utenza sportiva e non:

Orari apertura e chiusura Parco Periodo

primavera/estate:

- lunedì-domenica dalle 7,00 alle 01,00

Periodo autunno-inverno:

- lunedì-domenica dalle 7,00 alle 22,00

Orari di apertura chiusura impianti sportivi

Periodo primavera/estate:

- lunedì-venerdì dalle 8,30 alle 22,30
- *sabato* dalle 8,30 alle 16,30
- domenica dalle 8,30 alle 14,30
- festivi riposo

Periodo autunno-inverno:

- lunedì-venerdì dalle 9,00 alle 21,00

- *sabato* dalle 9,00 alle 16,00
- *domenica* dalle 9,00 alle 14,00
- *festivi* riposo

Terni Reti ha proposto il seguente piano tariffario degli impianti sportivi a fronte dell'analisi di mercato effettuata:

Tariffe:

- Campi Tennis indoor sintetico € 20/h
- Campo Tennis outdoor sintetico € 16/h
- Campi Tennis outdoor terra battuta € 18/h
- Campo calcio a cinque polivalente € 80/1 h e 30'

Terni Reti propone la possibilità di sottoscrivere forme di convenzionamento o di tariffazione agevolata alle seguenti categorie:

- Tennis: Maestri ed Istruttori con titolo di abilitazione: sconto del 50% sulla tariffa standard
- Calcio a cinque: società sportive: tariffazione da concordare.

1.1.2 Servizi di reception, segreteria e prenotazioni impianti sportivi

Terni Reti garantirà il servizio in presenza di reception, segreteria e prenotazione campi nei seguenti orari indicativi su base stagionale, che potranno essere variati a fronte di mutate esigenze organizzative e dell'utenza sportiva e non:

Periodo primavera/estate:

- lunedì-venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30
- *sabato* dalle 8,30 alle 14,30
- *domenica e festivi* riposo (è garantita la presenza del custode)

Periodo autunno-inverno:

- lunedì-venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00
- *sabato* dalle 9,00 alle 15,00
- *domenica e festivi* riposo (è garantita la presenza del custode)

1.1.3 Servizi di prenotazione on-line e comunicazione social

Terni Reti si impegna entro 90 giorni dall'affidamento del servizio alla messa a disposizione dell'utenza di un sistema di prenotazione on-line degli impianti (app) e di realizzazione di strumenti di comunicazione social in relazione alle attività sportive e non svolte nel Parco (sito internet dedicato e presenza nei principali canali social — instagram, facebook, etc).

1.1.4 Servizi Food, entertainment e promozione area giochi

Terni Reti si impegna a promuovere il Parco attraverso l'affidamento di servizi specifici legati al Food ed all'intrattenimento previa esecuzione di procedure ad evidenza pubblica e sottoscrizione di apposite convenzioni con soggetti terzi.

Terni Reti si impegna a prendere in carico la gestione dei rapporti ordinari con eventuali partner individuati dall'Ente per la stipula di Patti di collaborazione con finalità di carattere sociale.

1.2 Servizi di Facility management manutentivi e non

I servizi sono comprensivi di: custodia, vigilanza ispettiva ed eventuali servizi di videosorveglianza, gestione delle emergenze, manutenzione del verde ordinaria e straordinaria, manutenzione impianti elettrici, impianti idrico-sanitari, edile, ascensore campi tennis indoor, manutenzione impianti sportivi, pulizie.

1.2.1 Servizio di vigilanza ispettiva e gestione delle emergenze

Il servizio è svolto da Guardie giurate in divisa, a bordo di autopattuglia radiocollegata alla Centrale Operativa dell'Appaltatore. Il personale in servizio ha il compito di controllare il perimetro esterno e interno del compendio, verificando eventuali anomalie o effrazioni ed avvisando nel caso la propria Centrale operativa, il referente di Terni Reti, nonché le Forze dell'Ordine se necessario.

La pattuglia effettuerà un unico passaggio tra le ore 22.00 e le ore 05.00 in ogni giorno dell'anno, salvo particolari esigenze che saranno tempestivamente segnalate alla Terni Reti.

Modalità d'intervento: entrata all'interno del perimetro aprendo il cancello principale; verifica e controllo dell'area interna e degli edifici; rilascio ticket cartaceo di passaggio da inserire nella cassetta della posta posizionata accanto alla porta degli Uffici Terni Reti; uscita dal perimetro, previo controllo chiusura di tutti i cancelli perimetrali.

1.2.2 Servizio di presidio (custodia ed assistenza impianti sportivi)

Terni Reti garantirà i servizi di custodia in presenza del Parco con particolare riferimento alla assistenza agli impianti sportivi secondo i seguenti orari indicativi:

Periodo primavera/estate:

- lunedì-venerdì dalle 8,00 alle 23,00
- *sabato* dalle 8,00 alle 17,00
- domenica dalle 8,00 alle 15,00
- festivi riposo

Periodo autunno-inverno:

- lunedì-venerdì dalle 8,30 alle 21,30
- *sabato* dalle 8,30 alle 16,30
- domenica dalle 8,30 alle 14,30
- festivi riposo

1.2.3 Manutenzione del verde

E' a carico di Terni Reti l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde incluso di n. 08 tagli erba annuali e 2 potature straordinarie.

1.2.4 Manutenzione impianti elettrici ed edile, ascensore edificio campi tennis indoor

E' a carico di Terni Reti l'attività di manutenzione ordinaria degli impianti come da seguenti specifiche:

- Manutenzione impianti elettrici: Manutenzione dei quadri e sottoquadri elettrici e terra, dei gruppi elettrogeni a servizio di sale server e centro stella, dell'illuminazione interna ed esterna e dell'illuminazione d'emergenza; predisposizione postazioni di lavoro;
- Manutenzione edile: pulizia grondaie, pluviali, caditoie, controllo e ripristino intercapedini, cavedi, controllo e pulizia tombini di scarico acque piovane annuale; verifica di mantenimento in efficienza di serramenti, cancelli, barriere ecc., motorizzati o meno, verifica di mantenimento in efficienza di infissi interni ed esterni, ripristino e razionalizzazione di locali; piccole manutenzioni edilizie per la risistemazione dei locali di ingresso, ecc; ripristino e riparazione di piccola entità di manufatti esterni ed aree esterne; manutenzione e ripristino di intercapedini, cavedi, ecc.; assistenza edile alle opere di trasformazione ed adeguamento di tutti i tipi di impianti tecnologici; interventi di sgombero di neve; realizzazione/spostamenti pareti in cartongesso; tinteggiatura; fornitura e posa di parasigoli e mancorrenti; piccole opere manutentive da falegname; opere per il mantenimento in efficienza di componenti di serramenti interni ed esterni; riparazione, rinnovamento/sostituzione di componenti per serramenti, cancelli, barriere ecc., motorizzati o meno; piccole opere manutentive da fabbro; opere per il mantenimento in efficienza della rete fognaria interna ed esterna; lavaggio fognatura e relativi a manufatti speciali e di ispezione; disostruzione e spurgo di tronchi fognari; pulizia e spurgo reflui provenienti da fosse biologiche; pulizia e spurgo di impianto; altre piccole opere di manutenzione e riparazione; servizi igienici.
- Manutenzione Ascensore edificio campi tennis indoor: è prevista l'attività a carico di Terni Reti di manutenzione preventiva, ordinaria e servizio di pronto intervento.
- Sono escluse e quindi rimangono a carico dell'Ente le attività di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria delle centrali termiche, locali caldaie ed impianti di riscaldamento e condizionamento.

1.2.5 Pulizie

Sarà garantito il servizio di pulizie dell'intero compendio, in particolare con continuità durante gli orari di apertura degli impianti sportivi.

1.3 Attività di commercializzazione dei servizi del Parco

Terni Reti si impegna:

- allo svolgimento di attività di promozione e commercializzazione dei servizi sportivi e non offerti dal Parco, affini alla destinazione d'uso prevalente dell'area;

- a garantire la promozione delle attività sportive, anche tramite Associazioni, nonché la promozione e sviluppo di attività a pagamento, che, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, potrebbero essere quelle relative alla locazione di spazi per eventi (installazioni temporanee, organizzazione fiere mercato, etc), alla locazione di spazi pubblicitari, allo sport;
- di promuovere attività anche non sportive, compatibili con le caratteristiche dell'area a fini commerciali.

1.4 Investimenti per realizzazione di infrastrutture ed impianti

Terni Reti potrà valutare e proporre al committente la realizzazione di investimenti per creare le infrastrutture e gli impianti necessari ad ampliare i servizi già offerti. I predetti investimenti dovranno finanziare la progettazione ed esecuzione dei lavori per le nuove strutture. Gli investimenti dovranno ricevere la preventiva autorizzazione del Comune di Terni, in base all'istituto del controllo analogo, da esercitare in applicazione dell'affidamento in "house providing", secondo le modalità stabilite dall'Ente.

Le proposte di investimento saranno comprensive di ideazione, progettazione ed esecuzione dei lavori da eseguire ai sensi dell'art. 20 del Codice degli Appalti.

L'Ente garantisce che in caso di mancato rinnovo del contratto di gestione del Parco alla Terni Reti, vengano riconosciuti a Terni Reti i canoni non ancora ammortizzati in riferimento agli importi investiti dalla Società per lo sviluppo del Parco.

2. CONDIZIONI TECNICHE DELL'AFFIDAMENTO

1. Consegna compendio del Parco

L'Ente si impegna a consegnare tutte le aree del compendio previste nell'affidamento in condizioni di corretto funzionamento e funzionali alle attività caratteristiche, sportive e non, che si dovranno espletare. Entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto verrà tuttavia redatto, in contraddittorio tra le parti, lo stato di consistenza quantitativo — qualitativo degli immobili, impianti ed attrezzature varie oggetto della suddetta consegna. Compreso il verde (prati, alberature, giardino roccioso, etc) e relativo impianto di irrigazione.

2. Costi di pertinenza utenze elettriche, acqua, gas

Si specifica che tutte le utenze elettriche, acqua e gas di pertinenza dell'intero compendio, rimangono a carico dell'Ente per l'intero periodo contrattuale.

3. Attività di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria

Terni Reti si obbliga ad eseguire a propria cura e spese, tutte le opere necessarie alla manutenzione ordinaria e programmata afferenti l'impiantistica affidata a Terni Reti. Rimangono a carico dell'Ente gli interventi di manutenzione straordinaria, per i quali Terni Reti si rende comunque disponibile a presentare puntuali offerte tecnico-economiche di esecuzione dei lavori su richiesta del committente.

4. Locali ed attrezzature per lo svolgimento del servizio

Durante il periodo di vigenza contrattuale, Terni Reti è autorizzata ad utilizzare, per lo svolgimento del servizio, i locali di proprietà del Comune di Terni siti presso l'ingresso principale del Parco (rif. n. 2 Caffè-Uffici della planimetria di progetto esecutivo dell'Ente), negli uffici situati al piano terra e piani superiori. La manutenzione ordinaria degli spazi è a carico della Terni Reti. Le attrezzature per il front office e per il back office (mobilio/cancelleria/strumentazione e stampanti ecc.) sono a carico di Terni Reti. Le spese di acqua luce riscaldamento degli spazi sono a carico del Comune di Terni.

3. PIANO ECONOMICO E CONDIZIONI ECONOMICHE DI AFFIDAMENTO

Il piano economico riporta le entrate annuali derivanti esclusivamente dalla vendita di servizi degli impianti sportivi. Le proiezioni delle entrate sono ipotizzate sui due anni di affidamento e prevedono un incasso annuale di € 192.500,00 oltre IVA come si rappresenta nella tabella di dettaglio qui di seguito riportata.

Cardeto - parco urbano sport&outdoor: Proiezione Entrate da Impianti Sportivi

Impianto	Calcolo	Entrate
1	Calcio a 5 - 2 squadre in convenzione	30
	40,00 €	1.200,00 €
		14.400,00 €

20,00 €
20,00 €
10,00 €

18,00 €
18,00 €
16,00 €

Gli ulteriori proventi derivanti da altri servizi (a titolo esemplificativo utilizzo spazi, eventi, vendita spazi pubblicitari) rimarranno a carico di Terni Reti.

Qui di seguito si presenta la valorizzazione economica annuale delle attività svolte dalla Terni Reti scorporata in segmenti omogenei di cui ai punti precedenti dell'offerta che rappresenta l'offerta economica su base annuale della scrivente per l'affidamento del servizio di gestione complessiva del Parco:

1. Gestione operativa del compendio del Parco

- 1.1 Servizi di Reception, segreteria, prenotazione impianti sportivi. Social e app prenotazioni on-line
€ 55.500,00 +Iva

2. Servizi di Facility management manutentivi e non

- 2.1 Servizio di vigilanza ispettiva e gestione delle emergenze
€ 8.000,00 +Iva

- 2.2 Servizio di presidio (custodia ed assistenza impianti sportivi)
€ 63.500,00 +Iva

- 2.3 Manutenzione del verde
€ 15.000,00 + Iva

- 2.4 Manutenzione impianti elettrici. Impianti idrico-sanitari, edile, ascensore edificio campi tennis indoor
€ 18.000,00 + Iva

- 2.5 Pulizie Impianti sportivi ed aree scoperte
€ 20.000,00 + Iva

Per un totale complessivo di offerta pari € 180.000,00 oltre IVA annuo.

3. Attività di commercializzazione dei servizi del Parco

I proventi e costi di gestione di tali attività rimarranno in capo alla Società Terni Reti che stipulerà a proprio nome contratti di vendita con i singoli operatori.

4. Investimenti per realizzazione di infrastrutture ed impianti

I proventi derivanti dalle attività svolte a fronte di eventuali investimenti infrastrutturali finanziate dalla Terni Reti ai sensi del precedente punto di offerta 1.4 rimarranno in capo alla Società Terni Reti.

L'Ente garantisce che in caso di mancato rinnovo del contratto di gestione del Parco alla Terni Reti, vengano riconosciuti a Terni Reti i canoni non ancora ammortizzati in riferimento agli importi investiti dalla Società per lo sviluppo del Parco.

Articolo 5

(Obblighi da parte dell'Ente)

Il Comune di Terni mette a disposizione gli immobili nello stato in cui saranno consegnati all'atto della consegna anticipata che opera ex lege ai sensi dell'art. 8, co. 1 – lettera a) della L. 120/2020 smi.

Articolo 6

(Responsabilità)

I servizi ed i livelli di servizio sono stati identificati dal provvedimento di affidamento del

Servizio.

Potranno essere aggiornati periodicamente con il Comune di Terni, in funzione della complessità e delle soluzioni richieste, fermo restando che la Società affidataria, in base alle norme ed ai regolamenti, anche non espressamente richiamati nel presente contratto, svolgerà i compiti affidatigli con puntualità ed esattezza.

Per garantire efficienza al servizio e il rispetto dei piani finanziari, la Società dovrà dare esecuzione alle disposizioni di servizio che verranno impartite periodicamente in caso di necessità dal Responsabile preposto, durante la fase di esecuzione del servizio.

Il Comune di Terni svolge le attività di controllo e di coordinamento attraverso il dott. Federico Nannurelli, quale titolare di incarico di Alta Professionalità – Responsabile dell'Ufficio Gestione Servizi Cimiteriali, anche per mezzo del personale assegnato al suo Ufficio.

La Società, per suo conto, nomina un Supervisore, da comunicare all'atto dell'avvio del Servizio, dando comunque avviso di ogni eventuale variazione.

Rimane la facoltà da parte del Comune di Terni, di effettuare controlli sull'intero sistema e sul regolare svolgimento dei servizi, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni e con la più ampia discrezionalità.

La Società affidataria del servizio è tenuta all'osservanza di tutte le clausole del presente contratto. La società è tenuta altresì, all'osservanza di tutte le leggi che disciplinano i contratti di servizio, i singoli procedimenti amministrativi curati, la prevenzione e l'infortunistica e i contratti di lavoro, siano o non siano espressamente richiamate nel presente contratto. Per quanto tutto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle vigenti disposizioni normative riguardanti i disciplinari di servizio e alle norme del Codice Civile che regolano l'attività contrattuale.

In merito alla sicurezza la Soc. affidataria dovrà attivarsi con le figure referenti del Comune per l'attuazione delle misure di sicurezza. In particolare, la società affidataria eseguirà gli interventi previsti nel presente contratto nella precisa osservanza degli adempimenti posti a tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene dei lavoratori, come sancito dal D. Lgs. 81/2008, nonché dalle disposizioni particolari relative all'ambiente di lavoro in cui vengono svolte le attività (capo III "Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro" del citato decreto 81/2008). Ai sensi del D. Lgs.81/2008, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, il Comune indirà una riunione di coordinamento, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

La società affidataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. La società dovrà comunicare, al momento dell'avvio del servizio, il nominativo del Responsabile di Prevenzione e Protezione.

La società affidataria dovrà presentare il DUVRI, entro 30 giorni dalla firma del contratto e comunque prima di dare esecuzione al servizio, le medesime saranno oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale che eventualmente potrà aggiornare il DUVRI senza che questo comporti riconoscimenti di maggiori oneri rispetto quelli pattuiti in fase di offerta.

Articolo 7
(Personale di Terni Reti)

La Società è responsabile del personale dipendente e di tutti gli altri collaboratori o subappaltatori di cui si avvale, e risponde dei danni da questi arrecati al Comune di Terni, a cose od a terzi.

La Società, nell'assumere il servizio, si impegna ad applicare ed a fare osservare ai dipendenti, coordinatori e collaboratori il contenuto delle vigenti norme di legge, sia in materia giuridico amministrativa, di prevenzione infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Società è responsabile della corretta esecuzione del servizio affidato nonché dei danni, degli ammanchi e delle manomissioni, di quanto a lui affidato dal Comune.

Fermi rimanendo tutti gli adempimenti dovuti dalla Società in ordine agli obblighi assicurativi, previdenziali, infortunistici, sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori le cui disposizioni di legge si intendono integralmente riportate, entro 30 giorni dalla data di affidamento del servizio, la Società dovrà produrre al Comune la documentazione relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

Tutto il personale impiegato nel servizio oggetto del servizio dovrà risultare regolarmente assunto dalla società.

Prima dell'inizio del servizio, la società dovrà presentare, l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio anche se impiegati periodicamente o provvisoriamente o nei casi di sostituzione temporanea e dovrà contenere le seguenti indicazioni riportate a fianco di ogni unità lavorativa:

- numero delle ore lavorative (da ora a ora);
- turno (giornaliero, infrasettimanale, bisettimanale, mensile) per ogni sede di lavoro;
- posizione assicurativa.

Ogni variazione del personale impiegato, dovrà essere comunicata al Comune prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.

Il mancato invio dell'elenco nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 300,00 (euro duecentocinquanta/00).

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso ed essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.

Il personale impegnato nel servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

La società deve incaricare del servizio, persone che possiedono le capacità fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento dello stesso ed esso è tenuto, inoltre, a mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto al fine di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli senza ostacolare l'andamento regolare del lavoro del Comune, nonché essere disponibile e collaborare con altri operatori, in particolare nei riguardi dell'utenza.

Lo stesso personale dovrà essere sempre identificabile e a tale scopo esso dovrà indossare un abito da lavoro contraddistinto con il nome della società, portare in modo visibile un distintivo recante il nome della società e quello dello stesso dipendente.

Per il personale impiegato che non abbia i requisiti, le capacità o non osservi un comportamento corretto, come al precedente comma, potrà essere richiesta la sostituzione senza riserva alcuna da parte della società, la quale, su richiesta del Comune, dovrà essere in grado di fornire, in qualsiasi momento, la prova di avere regolarmente adempiuto agli obblighi che le competono in materia, ed a dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite.

La società con la sottoscrizione del contratto, dichiara che il personale che verrà utilizzato ha idoneità tecnico-professionale adeguata alle mansioni richieste e presentare al Comune, all'atto dell'avvio del Servizio, un documento specifico attestante la formazione-informazione effettuata sul personale relativamente ai rischi propri della prestazione richiesta.

E' fatto divieto al personale di introdurre negli uffici personale estraneo e/o congiunti.;

Dovrà, inoltre, provvedere al termine del servizio alla chiusura degli accessi verificando l'assenza nei locali di persone non autorizzate e controllare il distacco delle componenti elettriche in uso.

La società dovrà comunicare, all'atto dell'avvio del servizio, il nominativo del supervisore del servizio di pulizia che ha il compito di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento giornaliero del servizio nonché dovrà garantire la reperibilità telefonica durante le fasce orarie di espletamento del servizio.

Tutte le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio, anche verbalmente, con detto incaricato, avranno lo stesso valore di quelle fatte direttamente alla società.

La funzione dell'incaricato è quella di controllare e di far osservare regolarmente, a tutto il personale impiegato, le funzioni, i compiti e gli orari di presenza stabiliti e manterrà inoltre un contatto continuo con gli incaricati segnalati dal Comune e addetti al controllo del servizio di pulizia nei diversi settori che , nel caso di urgenti necessità, avrà facoltà di utilizzare gli operatori

presenti distaccandoli dal normale servizio per adibirli ad eventuali esigenze straordinarie nel caso in cui sia impossibile rintracciare il supervisore o in sua assenza.

La società è tenuta al segreto d'ufficio, in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a rendere edotti gli stessi, all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscere in relazione ad atti, fatti, documenti e notizie in genere, riguardanti il Comune di Terni.

A norma dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", la società è tenuta ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dallo stesso decreto e dal Codice di comportamento approvato dal Comune.

L'inosservanza al predetto obbligo è sanzionata, previa contestazione scritta, con la risoluzione del contratto.

L'amministrazione comunicherà alla società, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato "Codice di comportamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Articolo 08

(Vigilanza e controllo)

Il Comune di Terni si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli sull'esatto adempimento di tutti gli obblighi propri della Società, circa il servizio, il personale e quant'altro definito nel presente contratto, nonché il rispetto dell'esecuzione dei lavori e della tempistica prevista.

In particolare, il Comune di Terni si riserva il diritto di effettuare detti controlli, con interventi diretti di personale proprio o incaricato, in qualsiasi momento, per accertare eventuali inefficienze nella gestione del servizio e/o nell'esecuzione dei lavori, anche per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

In relazione alla natura dell'affidamento riguardante i servizi collegati al progetto pilota di razionalizzazione, oggetto dell'affidamento, va preso in esame l'autorevole recente pronunciamento del Consiglio di Stato, Sez. III, 27.8.2021, n. 6062, il quale ha permesso di chiarire che in caso di affidamento ad una società in house non sussiste l'illecita interposizione della manodopera. Infatti, la distinzione tra appalto e interposizione di manodopera – con il conseguente divieto di ricorrere alla seconda in difetto dei relativi presupposti legittimanti – trova la sua base nel disposto dell'art. 29, co. 1 del D. Lgs. 276/2003, in cui è stato specificato che i presupposti applicativi del citato art. 29, co. 1, non ricorrono laddove lo stesso legislatore ammetta la legittimità di forme di affidamento diretto di un servizio tra soggetti appartenenti ad un centro di imputazione di interessi sostanzialmente unitario (sebbene formalmente articolato in una duplice soggettività giuridica), siccome accomunati dal perseguimento di un unico obiettivo, attraverso la predisposizione di una struttura organizzata strettamente compenetrata ed unitariamente diretta: quale per l'appunto si riscontra nell'ipotesi delle cd. Società in house. E' noto, infatti, che ai fini della configurazione del requisito del c.d. controllo analogo dell'ente pubblico partecipante nei confronti della società in house, quel che rileva è che il primo abbia

statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della seconda, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica: ciò in quanto l'espressione "controllo" non può essere ritenuto sinonimo di una influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria o totalitaria è in grado di esercitare sull'assemblea della società, e di riflesso, sulla scelta degli organi sociali, trattandosi invece di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio in base alle regole dettate dal Codice Civile, fino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma autonomia gestionale. E' stato altresì autorevolmente ritenuto che la società in house non possa qualificarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna: essa, infatti, rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle relative condizioni legittimanti "esclude che l'in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la lunga manus del primo", talchè "l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa";

Tenuto conto della nozione di "servizio universale", il Comune di Terni, tramite la Soc. Terni Reti surl è tenuto a garantire all'utenza standard qualitativi e quantitativi minimi nelle varie operazioni cimiteriali, continuità e regolarità del servizio, obblighi di non discriminazione e applicazione di tariffe e condizioni fissate dagli organi competenti del Comune, nonchè a garantire i servizi gratuiti previsti dalla normativa in caso di persona indigente o non reclamata;

Articolo 9

(Compenso per la gestione del servizio - Recesso)

Viene corrisposto a Terni Reti un compenso annuale IVA compresa pari a:

- € 146.400 per l'anno 2023;
- € 219.600 per l'anno 2024 opzionale;
- € 73.200 per l'anno 2025 opzionale;

Le opzioni verranno attivate con determinazione dirigenziale che attesterà la copertura finanziaria della spesa occorrente;

Ogni attività suppletiva, non descritta nel presente contratto sarà realizzata dalla Società previo accordo tra le parti per la conseguente rideterminazione del relativo corrispettivo economico.

I costi per le suddette prestazioni di servizio, verranno coperti attraverso la complessa attività di gestione dei cimiteri, sulla base dei ricavi corrisposti dagli utenti.

Deve essere garantito un equilibrio complessivo e la copertura dei costi di gestione dei servizi, secondo il piano economico. La relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21), parte integrante e sostanziale del contratto.

In caso in cui l'andamento del servizio affidato non garantirà l'equilibrio complessivo e la copertura dei costi di gestione, il Responsabile Comunale del Servizio potrà disporre a Terni Reti misure di accelerazione e misure correttive o in casi di particolari criticità nel monitoraggio di detti equilibri, potrà disporre la sospensione immediata del servizio per cause di pubblico interesse anche al fine di proporre alla S.A. l'eventuale recesso contrattuale.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, senza che da parte della SOCIETÀ possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata/PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

In caso di recesso la società ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Articolo 10 ***(Rendicontazione)***

Entro il 20 di ogni trimestre Terni Reti procede alla rendicontazione del servizio del trimestre precedente, con invio nota a mezzo PEC alla Direzione Manutenzioni – Lavori Pubblici su schema concordato con le suddetta direzione.

Il report deve contenere, suddiviso per attività, un elenco analitico delle pratiche gestite in ausilio al Comune di Terni contenente le somme accertate (indicando gli estremi della determinazione di accertamento).

Al fine di ogni anno va trasmessa una relazione che analizza gli obiettivi perseguiti e riporta un report analitico di tutti gli accertamenti e gli incassi derivanti dall'attuazione del servizio.

Articolo 11 ***(Modalità di pagamento del compenso per la gestione del servizio)***

Il compenso sarà corrisposto trimestralmente, previa presentazione di regolare fattura al Comune di Terni.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010, n. 136, la società dichiara di assumere ogni qualsiasi responsabilità sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico e di comunicare tutti i dati relativi ai competenti uffici.

Articolo 12 ***(Interruzione, sospensione o irregolare esecuzione del servizio)***

La Società non può essere ritenuta responsabile per danni a persone o cose derivanti da interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione dei servizi dovute a caso fortuito, forza

maggiore, fatto di terzi, atti dell'autorità, nonché ad esigenze connesse con la corretta gestione dell'impianto (manutenzione, ampliamenti degli impianti) fatto salvo evidenti manchevolezze, inefficienze e ritardi non giustificati nella gestione del servizio da parte della stessa.

Articolo 13

(Risoluzione del contratto)

E' facoltà del Comune di Terni risolvere il contratto di affidamento per una delle seguenti cause risolutive espresse:

- a) per motivi di pubblico interesse
- b) in caso di frode, di grave negligenza, compreso l'abbandono o la sospensione del servizio senza giustificato motivo, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di messa in liquidazione, di fallimento, di stato di moratoria e dei conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società;
- d) ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze manutentive degli impianti, contestate per iscritto alla Società almeno due volte in un anno e non regolate nemmeno a seguito di diffida formale da parte del Comune di Terni;
- e) La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora il Comune di Terni comunichi per iscritto con raccomandata A/R ovvero tramite P.E.C. alla Società di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. con un preavviso di minimo 3 mesi.

Articolo 14

(Infortuni e danni)

La Società risponderà direttamente dei danni alle persone e/o cose provocati nell'esecuzione dei servizi, per fatto suo o dei suoi dipendenti e collaboratori, restando a suo completo carico ogni risarcimento preteso a tal riguardo.

Il Comune è conseguentemente esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere, per qualsiasi causa, alla Società ed ai suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Allo scopo, è fatto obbligo alla Società di dotarsi di idonea copertura assicurativa con adeguata copertura, presso primario istituto assicurativo per tutta la durata del vigente contratto, da esibirsi al momento della sottoscrizione del presente atto.

Articolo. 15

(Obblighi di Cooperazione)

La Società dovrà prontamente segnalare al Responsabile del competente Servizio Comunale tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei servizi, possono impedire il regolare svolgimento degli stessi.

Articolo 16

(Vigilanza e controllo - Penali)

Il Comune di Terni si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli sull'esatto adempimento di tutti gli obblighi propri della Società, circa il servizio, il personale e quant'altro definito nel presente contratto, nonché il rispetto dell'esecuzione dei lavori e della tempistica prevista.

In particolare, il Comune di Terni si riserva il diritto di effettuare detti controlli, con interventi diretti di personale proprio o incaricato, in qualsiasi momento, per accertare eventuali inefficienze nella gestione del servizio e/o nell'esecuzione dei lavori, anche per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

A fronte del verificarsi di inadempimenti nell'esecuzione del contratto, promuoverà la relativa contestazione in contraddittorio e l'affidatario dovrà fornire le contro deduzioni entro cinque giorni dalla comunicazione formale.

Atteso il risultato delle controdeduzioni, o la mancata risposta alla contestazione, il RUP procederà direttamente all'applicazione delle penali di seguito specificate.

- Da € 50,00 a € 200,00 secondo la gravità del caso, per ogni operazione eseguita in maniera difforme dalle specifiche indicate nel capitolato di appalto ed in particolare rispetto ai programmi e le disposizioni di servizio del RUP e nei casi in cui si rilevano ritardi nei termini di gestione dei singoli procedimenti amministrativi nei quali viene svolta l'attività di ausilio.
- Da € 100,00 a € 400,00 secondo la gravità del caso, per ogni infrazione dei patti contrattuali.

La misura della penalità verrà stabilita a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, a seguito di contraddittorio.

L'importo della penalità verrà detratto dai corri spettanti dovuti alla società partecipata.

Nel caso di mancata esecuzione dell'intervento o di intervento del tutto inefficace, l'ufficio non procederà al pagamento dello specifico servizio.

Articolo 17

(Responsabile del procedimento e Direzione dell'Esecuzione)

È nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione del Servizio in oggetto il dott. Federico Nannurelli, Titolare di Incarico di Alta Professionalità, Responsabile dell'Ufficio Decoro Urbano ed Ambientale. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 111 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le Linee Guida di ANAC, n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono attribuite al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Il medesimo svolge, come disciplinato dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 stesso, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, avvalendosi anche di altri dipendenti.

I soggetti di cui al presente articolo si riservano altresì la facoltà di verificare la corretta esecuzione del Servizio, di evidenziare le carenze riscontrate nell'esecuzione, i ritardi e le altre eventuali inadempienze contrattuali, avviando le eventuali contestazioni di cui all'art. 25. La presenza delle suddette figure nonché i controlli e le verifiche eseguiti, non libera l'impresa dagli obblighi di responsabilità inerenti alla buona esecuzione del servizio ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né la liberano dagli obblighi su di essa incombenti in forza delle Leggi o Regolamenti e altre norme in vigore.

Articolo 18

(Domicilio legale e foro competente)

La Società dichiara espressamente di eleggere il proprio domicilio presso la sede di Via Porta Spoletina 15, ad ogni effetto di legge, per tutti gli atti inerenti e conseguenti il presente contratto. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione ed applicazione del presente affidamento il foro competente è il Tribunale di Terni.

Articolo 19

(Spese contrattuali)

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico della Società Terni Reti surl che ne curerà anche la registrazione.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/'86 n. 131 e s.m.i.

Articolo 20

(Trattamento dati personali e altri obblighi)

Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR -General Data Protection Regulation- 2016/679 e della normativa nazionale.

Titolare del trattamento è il Comune di Terni – nella persona del Sindaco pro-tempore -con sede Piazza Ridolfi 1 C.F./P.IVA 00175660554; PEC: comune.terni@postacert.umbria.it Centralino: +39 0744.549.1.

Il trattamento dei dati relativi al presente rapporto contrattuale sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti

I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano i dati identificativi, la situazione economica, finanziaria e fiscale.

Il trattamento è necessario all'esecuzione del presente contratto, nonché per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, cancellazione o distruzione. Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.

I dati verranno comunicati sia a persone fisiche che giuridiche.

I dati personali conferiti saranno trattati sia con strumenti manuali che con modalità informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento -UE- 2016/679 -RGPD-.

Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio e la loro mancata comunicazione non consente di procedere con la stipula del contratto.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'esecuzione del contratto e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla

conservazione della documentazione amministrativa.

Sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:

Sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione - antivirus; firewall; antintrusione - adottati per il trattamento; Sicurezza anche logistica.

I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore.

La Concessionaria potrà esercitare i diritti:

- richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa di accesso ai dati personali;
- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano -nei casi previsti dalla normativa-;
- opporsi al trattamento - nei casi previsti dalla normativa -;
- alla portabilità dei dati - nei casi previsti dalla normativa -;
- revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante Privacy -;
- dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
- richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa -art. 82-.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

La Concessionaria potrà esercitare i propri diritti attraverso contatto diretto e/o l'invio di una richiesta anche mediante email a:

Titolare Comune di Terni– Sindaco pro-tempore:

- Tel. 0744.5491 PEC: comune.terni@postacert.umbria.it
- Responsabile della protezione dei dati: E-MAIL: rpd@comune.terni.it
- Contatto web del titolare: www.comune.terni.tr.it

La Concessionaria potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

- Regolamento -UE- 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE -regolamento generale sulla protezione dei dati- -Testo rilevante ai fini del SEE-: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
- Garante europeo della protezione dei dati -GEPD-: <https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor.it>
- Garante italiano della protezione dei dati: <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home>

(Trasparenza)

La Concessionaria espressamente dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le proprie imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Concessionaria non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Concessionaria che è, conseguentemente, tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 22

(Codice di comportamento della Stazione Appaltante)

La Concessionaria conferma di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con D.G.C. n. 128 del 16 aprile 2014 -ai sensi dell'art. 54 D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Piano Nazionale Anticorruzione- che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto e di osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 23

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

La Concessionaria è vincolata ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative alla presente concessione, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.

La Concessionaria si obbliga altresì a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla Stazione Appaltante entro giorni sette dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 24

(Disposizioni finali)

Il presente contratto composto di n. 17 pagine, più l'allegato 1, ed è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e sottoscritto, in segno di piena accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, con firma digitale valida alla data

odierna e a norma di legge.

Articolo 25

(Pattuizioni ulteriori)

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte di qualsiasi tipo e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative ai servizi e beni forniti, e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell'altra Parte.

La società non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, la società, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e nei confronti della parte della stessa, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

La società si impegna a rispettare quanto sancito dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" nonché il Patto d'Integrità del Comune di Terni, pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai suddetti regolamenti e dalle suddette disposizioni normative.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 18.10.2012 convertito con modificazioni nella L. n. 221 del 17/12/2012, il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale.

Ai fini fiscali si dà atto il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi del combinato disposto dell'art. 40 e dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131/1986/1972, sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto e approvato in Terni il

COMUNE DI TERNI
RETI SURL

Il Dirigente

Arch. Piero Giorgini

SOCIETA' IN HOUSE TERNI

L'Amministratore Unico

dott. Stefano Stellati

